

STATUTO

MADE IN GOEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIOIOSA IONICA RC CONTRADA
LIMINA 3

Numero REA: RC - 176613

Codice fiscale: 02592360800

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

"MADE IN GOEL Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione e sede)

E' costituita con sede nel comune di Gioiosa Ionica la società cooperativa sociale denominata **"MADE IN GOEL Società Cooperativa Sociale"**. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della Società nello stesso comune.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, punti vendita, unità locali, uffici, sedi amministrative o operative, depositi, anche altrove in Italia e all'estero.

La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo Art.4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art.1 lett.b) e art.4 della legge 381/91, prevedendo espressamente la possibilità per i soci di poter operare con terzi.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono:

- la mutualità;
- la solidarietà;
- l'associazionismo in genere e tra cooperative;
- il rispetto della persona;
- la priorità dell'uomo sul denaro;
- la democraticità interna ed esterna;
- l'indipendenza politica;
- la lotta all'emarginazione ed all'esclusione sociale delle persone svantaggiate, perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana;
- l'impegno nella salvaguardia dei diritti degli utenti e dei soci svantaggiati degli organismi costituenti la cooperativa.

La Cooperativa intende operare, con spirito mutualistico e

ALLEGATO "A"
AL N.RO DI REP.
61648/17576

senza finalità di lucro o speculative, per contribuire a garantire il rafforzamento e la qualificazione economica, tecnica, produttiva e sociale delle organizzazioni e delle persone che, condividendone fini e metodi, ne diventino socie.

La Cooperativa è promossa e costituita dal Consorzio Sociale GOEL e dai suoi soci. Nasce per essere espressione produttiva ed organizzativa di GOEL - Gruppo Cooperativo, e, pertanto, ne condivide valori e orientamenti.

La cooperativa condivide con GOEL - Gruppo Cooperativo lo scopo del cambiamento e del riscatto della Calabria avendo come criteri l'affermazione piena della libertà da poteri oppressivi e logiche clientelari, la democrazia effettiva attraverso la pratica diffusa della partecipazione e della sussidiarietà, l'equità sociale ed economica, la meritocrazia, la pari opportunità delle persone e fasce sociali più deboli e marginali, la pari dignità per tutti, il bene comune delle comunità locali e dei territori, la solidarietà tra territori e tra gruppi sociali, la non violenza attiva come via maestra di risoluzione dei conflitti, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in funzione dell'umanità, la libertà di mercato e la sua effettiva accessibilità, la libertà di concorrenza.

La cooperativa si adopererà per opporsi ad ogni movimento di potere che, viceversa, contrasta tutto ciò ovvero opera all'insegna di uno o più dei seguenti disvalori: violenza, sopraffazione, elitarismo, clientelismo, controllo e manipolazione del consenso, segretezza, mutualismo escludente e legato alle appartenenze di potere, utilizzo privato di risorse pubbliche, controllo sociale attraverso la precarietà, condizionamento a fini speculativi e privati della libertà economica e di mercato. Pur opponendosi, GOEL intende salvaguardare sempre le singole persone, che vanno in ogni caso tutelate nella loro dignità e nella possibilità reale di poter cambiare. Inoltre GOEL non intende "vincere", ma piuttosto "con-vincere", intendendo con ciò sia l'atteggiamento di perseguire la persuasione e il consenso come strumento di cambiamento vero e duraturo, sia l'idea del "vincere-con", ovvero la convinzione che i percorsi etici di cambiamento devono essere una vittoria per tutti, consentendo di "vincere insieme", e producendo il minor numero possibile di "sconfitti".

I cambiamenti veri e duraturi sono quelli che non producono vincitori e vinti, ma dove tutti vincono insieme.

GOEL promuove una visione di stato democratico basata su una reale partecipazione dal basso costruita sul criterio sussidiarietà verticale, in cui tutto ciò che può essere deciso ed operato dalla comunità territoriale più prossima non deve essere ad essa alienato, in cui la collettività che abita i territori è essa stessa lo Stato, in cui la rappresentanza politica è espressa e legittimata dal popolo solo nel-

la misura in cui è al servizio della collettività e del bene

comune, in cui la burocrazia e le istituzioni sono espressioni funzionali al servizio del popolo, da esso legittimati e ad esso subordinati attraverso il sistema democratico.

GOEL promuove l' "etica efficace", intendendo con ciò un'etica che ha come criterio fondante i suoi destinatari più deboli, chi patisce i problemi e la sofferenza, ed - in particolare - essa si misura sulla sua capacità di rimuovere da costoro le cause e gli effetti di questa condizione.

L'etica non può accontentarsi di essere solo giusta, ma deve essere anche efficace. L'etica è efficace se risolve i problemi senza crearne altri, in tutti i campi: economia, società, politica, ambiente, imprenditoria, ecc. Per rendere l'etica efficace GOEL persegue ogni forma di innovazione, ricerca e sviluppo orientati a tal fine.

GOEL si struttura come comunità di persone, famiglie, gruppi e imprese che - pur operando in settori distinti - sono legati da una comunione di valori e un unico percorso di riscatto, una comunità solidale pronta a sostenersi reciprocamente e a creare forme di mutualità e reciprocità allargata. Una comunità aperta, solidale al proprio interno ma anche all'esterno, che non condiziona la propria solidarietà all'appartenenza o alle alleanze.

GOEL rispetta e riconosce ogni convinzione di fede purché sia non violenta e rispettosa delle altrui differenze, tuttavia riconosce che alle origini del suo percorso vi è una comunione di fede in Gesù di Nazareth e nel suo Vangelo.

La cooperativa riconosce come suo scopo generale e prioritario quello di essere custode, promotore e garante della visione e dei valori contenuti nel presente articolo presso il Gruppo Cooperativo GOEL e presso ogni persona, ente, impresa, che creerà qualsiasi forma di legame con esso. Parimenti la cooperativa sarà garante nell'utilizzo coerente col presente articolo dei marchi ad essa affidati o da essa detenuti.

La Cooperativa, per poter perseguire il suo scopo sociale, coopera attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, imprese ed enti con una pratica effettiva di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci cooperatori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Ogni oggetto sociale di cui all'art.4 deve essere direttamente ed efficacemente ricondotto allo scopo del presente articolo.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini

speculativi tramite la gestione in forma associata dell'im-

presa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci, tenuto conto della possibilità di operare con terzi. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art.4 (Oggetto sociale)

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, senza fine di lucro, attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare la Cooperativa ha come oggetto:

1. La produzione e la commercializzazione di articoli d'abbigliamento in genere ed, in particolare, di articoli di abbigliamento in filati ed in tessuti di lana, cotone, denim e di qualsiasi altra fibra naturale ed artificiale.
2. La produzione e la commercializzazione di articoli accessori e complementari all'abbigliamento, per la casa e il tempo libero e la produzione, commercializzazione e distribuzione di calzature, cosmetici, occhiali, orologi, cancelleria, borse, ombrelli, giochi, giocattoli; la produzione, commercializzazione e distribuzione di qualsivoglia articolo e attrezzo per la pratica dello sport in genere, cicli, pattini, di loro parti ed accessori e di prodotti similari, affini e complementari, nonché ogni altro genere di prodotti e servizi atti ad essere contraddistinti dai marchi di cui la Cooperativa è titolare.
3. La produzione e la commercializzazione di calzature e di articoli in pelle, cuoio, e materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere, di fondi e di qualunque altro componente e/o accessorio per calzature e pelletterie.
4. La produzione e la commercializzazione di altri prodotti afferenti a brand di moda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: profumi, cosmetici, essenze, indumenti di intimo, articoli per la casa, ogni oggetto di design, corredi e articoli tessili, tappeti, arredamento e accessori per la casa, allestimenti per interni, per automobili o per imbarcazioni, opere d'arte e di artigianato, ecc. L'ideazione, lo svilup-

po, la produzione e la commercializzazione di opere di design in genere, incluso quelle di design industriale. La promozione, sviluppo e commercializzazione di opere d'arte e di artigianato in genere.

5. La realizzazione e gestione di attività legate ai brand gestiti quali centri benessere, attività ricettive o di ristorazione, musei, esposizioni, gallerie, ecc.

6. La produzione e la commercializzazione di tessuti e filati, nonché di fibre e materiali utili alla realizzazione di prodotti elencati nei punti precedenti.

7. Rientra nell'oggetto sociale anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari di abbigliamento, di calzature e di tutti gli accessori connessi ad articoli di abbigliamento e calzature, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti; nonché lo sfruttamento, anche commerciale di marchi (con particolare riferimento a: profumeria, olii essenziali, lozioni per capelli, cosmetici, dentifrici, saponi; posateria, rasoi; occhiali da sole e da vista, loro componenti ed accessori; orologi e cronometri, loro componenti ed accessori; gioielli e gioielli fantasia; articoli per scrittura e di cancelleria, set per ufficio, cataloghi, riviste e altre pubblicazioni periodiche; piastrelle, ceramiche, cornici e vetri da arredamento; mobili, loro componenti ed accessori, specchi ed oggettistica per la casa; utensili ed oggettistica per la cucina, loro componenti ed accessori, porcellane e oggettistica in vetro; tessuti e biancheria per la casa; realizzazione, organizzazione e gestione di esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti compresi nell'oggetto sociale), brevetti, know-how industriali e manageriali.

8. Produzione dei prodotti sopra elencati per conto terzi nonché la gestione e il coordinamento di sviluppo, design, servizi ed attività produttive ad essa legati.

9. L'acquisto, la vendita, l'affitto attivo e passivo e la gestione in genere di aziende commerciali per la vendita dei prodotti di cui ai precedenti punti nonché di prodotti alimentari. Promozione e gestione di punti vendita, anche in franchising, e di attività di ingrosso, rappresentanza commerciale, distribuzione, nonché agenzie di comunicazione e organizzazione di eventi, attività di formazione e scuole di ogni ordine e grado. L'assunzione di qualsiasi iniziativa industriale e commerciale volta a sostenere, anche in forma promozionale, l'attività della Cooperativa, incluso organizzazione di eventi, concerti, esposizioni, aste, iniziative artistiche, ecc..

10. L'assunzione, gestione e cessione di partecipazioni ed interessenze in, nonché la costituzione di altre cooperative, società, enti, imprese, consorzi e associazioni, di qualunque natura e tipo, operanti, sia in Italia che all'este-

ro, nei seguenti settori: di cui ai precedenti punti nonché di prodotti alimentari.

11. Il coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo delle cooperative, società, enti, imprese, consorzi e associazioni nelle quali partecipa od è interessata, ivi inclusa l'assunzione di rapporti di servizio in qualunque settore aziendale delle società, enti, imprese, consorzi e associazioni nei quali partecipa od è interessata.

12. L'acquisto, il possesso e la cessione di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o con diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di altre cooperative o società italiane e straniere.

13. L'acquisto, il possesso e la cessione di titoli di Stato italiani ed esteri e di altri titoli a scopo d'investimento.

14. La concessione di finanziamenti a cooperative o società controllate e collegate, oppure alla cooperativa o consorzio o società controllante e sue controllate e collegate.

15. L'acquisto, la cessione, l'affitto di materie prime, beni strumentali ivi compresi complessi aziendali, prodotti semilavorati e finiti, idonei ad agevolare lo sviluppo delle attività delle cooperative, società, enti, imprese, consorzi e associazioni in cui partecipa od è interessata.

16. L'acquisto, la dismissione e la concessione di diritti o licenze, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, che possono consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di cooperative, società, enti, imprese, consorzi e associazioni in cui partecipa od è interessata.

17. L'attività di casa di spedizioni nazionali ed internazionali, la prestazione di servizi di stoccaggio, distribuzione, trasporto, anche per conto terzi, ed import-export di materie prime, prodotti semilavorati e finiti, beni strumentali e non, nonché l'effettuazione di studi ed analisi di mercato connessi allo sviluppo ed ottimizzazione di detti servizi.

18. La concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di cooperative, consorzi o società controllate e collegate, oppure della cooperativa, consorzio o società controllante e sue controllate e collegate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo della comunicazione, dei sistemi informativi, della grafica; la effettuazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica relativamente ad impianti, macchinari, veicoli e loro noleggio, nonché l'elaborazione di studi e ricerche in tema di politiche di gestione di imprese, di produzione di marketing.

La Cooperativa può svolgere tutte le attività di cui sopra anche tramite cooperative o società controllate.

	La Cooperativa inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni e qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale; può infine prestare garanzie fidejussorie, avalli e in genere garanzie reali anche a favore di terzi, esclusa la facoltà di raccogliere risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali consentite dalla legge. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa può integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella degli enti cooperativi, promuovendo o aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'Associazionismo cooperativo o sociale o imprenditoriale. La Società potrà anche partecipare alla costituzione di gruppi cooperativi paritetici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-septies c.c., nonchè contratti di rete e ogni altra forma di aggregazione imprenditoriale. La cooperativa potrà costituire, partecipare e/o controllare società e imprese che siano funzionali o collegate alle finalità o all'oggetto sociale. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art.5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) i lavoratori o professionisti, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n.381 del 1991 che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o in ambiti ad essi correlati o funzionali, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. A essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo, compatibilità etica con i principi di GOEL enunciati all'Art.3 del presente Statuto;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) le persone giuridiche, pubbliche e private, nonché le imprese, le associazioni e i comitati, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali, inclusi quelli che concorrono o sono funzionali al funzionamento, finanziamento e sviluppo delle attività o che producano i beni e i servizi commercializzati.

Ai soci onlus sono attribuiti 5 (cinque) voti in assemblea, a tutti gli altri soci è attribuito 1 (un) voto in assemblea.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione

da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art.6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 17 del presente statuto:

- a)** l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b)** la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c)** il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- d)** la violazione dei principi di GOEL di cui all'Art.3 del presente statuto;
- e)** il commettere atti o tenere condotte che danneggino la società o ne compromettano la reputazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci della categoria speciale.

tano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art.6 BIS - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con indicazione della categoria di soci cui si intende aderire. Se persona fisica dovrà indicare o fornire:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché l'indicazione di indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, eventuale numero di fax, e numero telefonico tramite cui effettuare le comunicazioni formali;

b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli Artt.40 e ss. del presente statuto;

e) il curriculum vitae.

Se trattasi di società, associazioni, imprese od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e l'eventuale statuto; se impresa sarà necessario allegare visura camerale non antecedente oltre trenta giorni;

g) l'indicazione di indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, eventuale numero di fax, e numero telefonico tramite cui effettuare le comunicazioni formali;

h) la composizione comprensiva di dati anagrafici dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'Art.5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7 delibera sulla domanda e comunica al richiedente la propria deliberazione.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei so-

ci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Di ogni modifica apportata dai soci al proprio Statuto e di ogni modifica degli organi sociali, nonché dei dati ai punti precedenti, il socio dovrà dare comunicazione alla Società entro trenta giorni dall'assunzione delle relative deliberazioni.

Art.7 - Tutti i soci sono obbligati al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: del capitale sottoscritto, nonché del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ulteriori obblighi dei soci sono:

a) l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, nonché il rispetto di eventuali protocolli e marchi di qualità;

b) offrire la massima cooperazione al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto o in concorrenza, direttamente o indirettamente, con questi e con gli interessi della cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

c) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio salvo deliberazione dell'organo amministrativo;

d) concorrere alle spese per il funzionamento generale della Società con eventuale contributo associativo annuale il cui ammontare e modalità di versamento verrà stabilito secondo i criteri stabiliti dall'assemblea o dal regolamento interno.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti sono ulteriormente obbligati:

e) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni o dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.8 - Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci e i recapiti telefonici e telematici sono quelli comunicati all'atto dell'adesione. La variazione del domicilio del socio o degli altri dati ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art.9 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art.10 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-

getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati

da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, lettera d) del presente statuto.

Art.11 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le quote Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, potrà a sua discrezione rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 13 o sarà tenuto ad autorizzare il socio a vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.12 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.13 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'emissione, comunque non sarà superiore a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni dell'assemblea e comunque in numero non superiore ad un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) i voti spettanti al socio sovventore persona giuridica sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei con-

ferimenti effettuati:

- * un voto fino a non oltre il 20% (venti per cento) del capitale sociale sottoscritto su quello complessivo;
- * **due** voti tra il 21% (ventuno per cento) e il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale sottoscritto su quello complessivo;
- * tre voti tra il 41% (quarantuno per cento) e il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale sottoscritto su quello complessivo;
- * quattro voti tra il 61% (sessantuno per cento) e l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale sottoscritto su quello complessivo;
- * cinque voti oltre l'81% (ottantuno per cento) del capitale sociale sottoscritto su quello complessivo;

i voti riservati ai soci sovventori vengono pertanto ridefiniti annualmente sulla base del capitale sociale al 31 dicembre precedente.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 (tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art.14 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, decesso nel caso di persona fisica, per cessazione dell'attività o scioglimento nel caso di ente o persona giuridica socia.

Art.15 - Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non sia oggettivamente più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c)** il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso per cause atinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi esplicitati dall'organo amministrativo;
- d)** che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro o collaborazione con la Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La volontà di recesso deve essere comunicata con il preavviso di almeno sei mesi con lettera raccomandata.

15 di 29

ne o compromettendo significativamente opportunità o attività o accordi o relazioni significative;

f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione dei lavori o servizi assegnati, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

g) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società;

h) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società.

E' data facoltà al socio interessato di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento o comunque come previsto dalla legge 118/2005. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro o degli incarichi o dei contratti di fornitura di beni o servizi.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art.18 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art.19 - I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo

insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai commi precedenti del presente articolo. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.20 - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 17, lettere a), b), c), d), e), f) e h) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

TRATTAMENTO DEI SOCI

Art.21 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

Art.22 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di euro

100 (cento); nessun socio potrà possedere un numero di azioni tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.29;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle partecipazioni non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

f) dalla riserva straordinaria;

g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle azioni sottoscritte.

Il capitale sociale può essere costituito, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art.23 - Le azioni detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote azioni.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere all'assemblea dei soci che verrà convocata dal Presidente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ri-

corso.

L'assemblea provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni in rapporto al valore effettivo e reale della società e il Presidente ne darà comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le azioni del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Art.24 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n.59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.25 - Vantaggio mutualistico e Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori, inclusi gli enti e le imprese socie e fornitrici, si terrà conto di:

- a) le ore lavorate nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività;
- g) il rispetto delle scadenze di consegna;
- h) la qualità dei prodotti o servizi e l'assenza di contestazioni dai clienti;
- i) la flessibilità e la disponibilità;
- l) contatti utili forniti e opportunità commerciali e di fornitura procurate;
- m) continuità e regolarità di presenza ai momenti di formazione e di incontri promossi dalla Cooperativa.

Per i soci volontari, oltre che dei punti b), d), f), g), h), i), l), m), si terrà conto della quantità di tempo di servizio di volontariato complessivamente prestato e della regolarità di erogazione dello stesso.

Per i soci sovventori si terrà conto, oltre che del punto l) e m), anche del tempo di permanenza nella società oltre il minimo richiesto dallo statuto, dell'eventuale riduzione o rinuncia del tasso di remunerazione rispetto a quello proposto o offerto dalla cooperativa.

I ristorni, destinati ai soci potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art.26 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preve-

da obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà;

d) il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricata, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.27 - L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia. La convocazione è da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, posta elettronica) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.28 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- 1)** approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2)** procede alla nomina delle cariche sociali ed elegge il Presidente e i consiglieri del Consiglio di Amministrazione; fissa il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 3)** nomina il Collegio Sindacale laddove obbligatorio per legge ovvero nomina il Revisore Contabile o la Società di Revisione stabilendone incarico e compenso per l'intero mandato;
- 4)** determina la misura degli emolumenti da corrispondere a-

gli amministratori, per la loro attività collegiale, la retribuzione annuale dei Sindaci qualora nominati o i gettoni di presenza per il triennio;

5) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

6) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci qualora nominati;

7) approva eventuali programmi annuali e/o pluriennali delle attività sociali;

8) delibera sull'eventuale stato di crisi aziendale;

9) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella nota integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

10) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

11) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

12) le altre materie indicate dalla legge.

Art.29 - In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la totalità dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei voti rappresentati.

Art.30 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggio-

ranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art.31 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Art.32 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal

vice-Presidente. In assenza di ambedue o qualora la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'assemblea, a maggioranza, elegge un socio che la presieda.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.33 - La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e ne elegge il presidente.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice presidente.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, a persone esperte esterne e non socie, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni anno gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e

provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, facendo in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. Il Consiglio, in ciascuna convocazione, nomina un segretario, scegliendolo al suo interno o tra persona estranea. Le deliberazioni devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato o Consigliere Delegato deve altresì astenersi

dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art.34 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.35 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati e agli amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art.2389 c.c..

IL COLLEGIO SINDACALE

Art.36 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri

effettivi eletti dall'assemblea e che posseggano i requisiti richiesti dalla legge. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art.37 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compiliarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Art.38 - Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o quando l'assemblea dei soci lo determini, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, è demandato ad un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In questa eventualità il controllo contabile è esercitato con le modalità e nelle forme previste dall'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.39 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Art.40 - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- * a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora distribuiti;

- * a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora distribuiti;

- * al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.59.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.41 - Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società ovvero tra i soci stessi nonché per le tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori, sono devolute ad un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, su istanza della parte più diligente.

Non formano oggetto di clausola le controversie per le quali la legge prevede l'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.42 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art.43 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a)** non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)** non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d)** dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.44 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le

vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: dott. Marcella Clara Reni notaio L.S.